

STOCCAGGIO DI SOSTANZE INQUINANTI E PERICOLOSE


VASCHE DI RACCOLTA

La funzione delle vasche di raccolta è proteggere le falde acquifere da sostanze inquinanti e pericolose. La vasca di raccolta deve avere un volume pari al 33% dei contenitori stoccati e comunque mai inferiore al volume del contenitore più grande.

Qualora lo stoccaggio delle sostanze si trovasse in una zona di tutela della falda idrica, tutto il volume stoccato deve poter essere contenuto nella vasca di raccolta (100%).

L'installazione delle vasche di raccolta deve avvenire su superfici piane in luoghi protetti dall'acqua piovana.

Lo stoccaggio di sostanze e il travaso delle stesse devono avvenire attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle schede di sicurezza delle singole sostanze.



In totale vengono stoccati

1600 l x 33% = 528l

Contenitore avente dimensioni maggiori 1000l

Il bacino dovrà contenere almeno 1000l

RESISTENZA

I materiali di cui è costituita la vasca di raccolta devono essere compatibili con i prodotti che vengono stoccati. Per lo stoccaggio della maggior parte delle sostanze chimiche si possono utilizzare vasche di raccolta in acciaio (S235JR).

Per le sostanze corrosive quali acidi/basi è necessario utilizzare delle vasche di raccolta in polietilene.

Se non vi sono indicazioni specifiche nelle tabelle di resistenza, il materiale delle vasche può essere il medesimo del contenitore di stoccaggio della sostanza

TUTELA DELLE ACQUE

D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 - testo vigente

Testo aggiornato e coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998 n. 128".

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. (Suppl.G.U. n. 93 del 22-4-2005)

DIRETTIVE SUI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (e successive modifiche ed integrazioni)

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (pubblicato nel suppl. ord. alla G.U. 15 febbraio 1997 n. 38, entrato in vigore il 2 marzo 1997)